

La Camera,

vista la preoccupazione per i rischi di esclusione dalla rimborsabilità di farmaci innovativi per la tutela della salute di tutti i cittadini ed in modo particolare per i malati cronici, per i pazienti oncologici e per i portatori di malattie rare;

data altresì la preoccupazione per il futuro della ricerca scientifica e farmacologia nel nostro Paese a seguito di questi provvedimenti che disincentivano investimenti nella ricerca scientifica 80 posti in assenza di risorse pubbliche,

impegna il Governo

ad operare per escludere dal divieto di rimborsabilità da parte del Sistema nazionale, a valenza per l'intero Paese, i farmaci innovativi, che la comunità medico scientifica nazionale ed internazionale ritiene indispensabile per migliorare la durata e la qualità di vita dei cittadini malati.

9/2972/**28**. Fioroni, Bindi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche, nella formulazione presentata alla Camera, un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, riguardanti una nuova disciplina per lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche (articolo 6) e il riassetto di alcuni enti pubblici quali il CONI (all'articolo 8);

tali interventi sono motivati dal governo quali strumenti per rimediare alla difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI e con la necessità di diffondere la pratica sportiva e che, contraddittoriamente alle premesse, vengono destinate quote aggiuntive irrisorie agli enti locali;

anche la disciplina tributaria e civilistica delle società e associazioni spor-

tive dilettantistiche avrebbe richiesto un provvedimento organico e non un'iniziativa estemporanea come il governo ha ritenuto di dover fare con il provvedimento in esame;

il Governo non ha tenuto conto dei richiami dello stesso Presidente della Repubblica inerenti l'emanazione e la conversione dei decreti legge nel rispetto dei vigenti presupposti costituzionali e ordinamentali e non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici e le proposte emendative delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima legge finanziaria per il 2003, l'istituzione di un « Fondo speciale », al fine di agevolare la diffusione della pratica sportiva; tale Fondo dovrà corrispondere a una dotazione per il 2003 pari a 125 milioni di euro, indicizzato per gli anni successivi sulla base dell'inflazione programmata.

9/2972/**29**. Fusillo.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, non motivate dal carattere d'urgenza, riguardanti il riassetto di alcuni enti pubblici, tra i quali l'ANAS (all'articolo 7) e che tali interventi mal si prestano ad un'organica e adeguata disciplina normativa mediante lo strumento del decreto-legge;

l'unico esito della riforma in materia è la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, motivata dal governo come strumento moderno e flessibile per il miglioramento e l'adeguamento delle strade e autostrade e che, tuttavia, per tale

riassetto sono necessari futuri adempimenti che renderanno effettivamente applicabile il provvedimento in esame, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 23 agosto del 1988;

con le disposizioni in esame non si raggiungeranno immediatamente gli obiettivi prefissati, a conferma della non necessità di intervenire tempestivamente in un settore che avrebbe richiesto invece un adeguato e approfondito dibattito e un'organica riforma;

il Governo non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame e di non voler apportare alcuna modifica per rimediare ad un intervento gravemente lesivo di principi fondamentali del nostro ordinamento, confermando ancora una volta la tendenza dell'attuale Governo a realizzare forti concentrazioni di poteri in capo all'esecutivo e in particolare al Ministro dell'economia;

impegna il Governo

a prevedere iniziative normative volte ad una riforma organica al fine di realizzare anche un « Piano nazionale della sicurezza stradale » con l'intento di indirizzare, coordinare le azioni e colmare le lacune strutturali e a predisporre, con la prossima legge finanziaria, la destinazione di risorse adeguate a far fronte all'inadeguatezza degli investimenti fino ad ora previsti in materia di infrastrutture e investimenti per il miglioramento della rete, della circolazione e della sicurezza stradale.

9/2972/**30**. Gambale.

La Camera,

preso atto della costituzione di una società per azioni con la denominazione « CONI servizi Spa », prevista dall'articolo 8 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a garantire, nelle forme opportune, la partecipazione delle Regioni al capitale

societario e all'amministrazione della società.

9/2972/**31**. Gentiloni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 16-*sexies*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, convertito con modificazioni dalla legge n. 16 del 2002, ha previsto un contributo straordinario nel limite massimo di Euro 103.291.000 per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva;

il presente provvedimento prevede tra l'altro il riassetto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

impegna il Governo

a voler verificare, prima di concedere nuovi contributi economici al CONI, se e come sia stato utilizzato il contributo straordinario previsto nella citata legge e quali interventi in relazione ai compiti istituzionali e al potenziamento dell'attività sportiva siano stati posti in opera dal CONI a seguito di detto contributo.

9/2972/**32**. Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha deciso la trasformazione dell'Ente Nazionale per le strade ANAS in società per azioni, al fine di assicurare la più efficiente e tempestiva degli interventi e dei programmi di investimento sul sistema delle reti stradali di competenza statale;

a tal fine appare indispensabile concentrare le riserve e gli spazi — nel quadro di un'adeguata ed oculata programmazione delle attività dell'ANAS S.p.a. — per concorrere e per rendere più rapida la realizzazione di alcune infrastrutture stradali, essenziali per il sistema delle comunicazioni e per i processi di sviluppo economico e produttivo dell'intero Mezzogiorno; fra queste infrastrutture strategiche rientra sicuramente l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, i cui lavori di ammodernamento procedono con estrema ed esasperante lentezza;

impegna il Governo

a sollecitare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, a disposizione dell'ANAS S.p.a., anche per concorrere al finanziamento dei lavori di realizzazione della terza corsia e di messa in sicurezza dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, lungo l'intero tracciato di 443 Km.

9/2972/**33**. Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

è in atto un acceso dibattito sull'eventuale adozione di un condono fiscale in concomitanza con il varo della legge delega di riforma del sistema fiscale;

il vicepresidente del Consiglio, on. Fini, con riferimento alla norma relativa alla possibilità di dirimere le pendenze fiscali, ha precisato alla stampa che appare improprio parlare di condono fiscale, in quanto mancherebbe il presupposto della generalità applicativa;

impegna il Governo

a non promuovere alcuna sanatoria fiscale, peraltro non compresa nel programma del Governo e non accettabile dai contribuenti che fanno il proprio dovere fiscale.

9/2972/**34**. Frigato, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

un gruppo di 68 lavoratori della Cartiera di Arbatax non usufruisce della proroga dell'indennità di mobilità prevista dall'articolo 52, comma 46, della legge finanziaria per il 2002;

tale situazione provoca un'evidente discriminazione tra lavoratori della stessa azienda;

lo stabilimento è stato rilevato da qualche mese dall'amministrazione straordinaria e l'imprenditore subentrante ne garantisce la rimessa in produzione entro il corrente anno;

impegna il Governo

a garantire nel più breve tempo possibile la proroga dell'indennità di mobilità per il 2002 per quella parte dei lavoratori dell'azienda che ne risultano attualmente esclusi.

9/2972/**35**. Tonino Loddo.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha emanato con il decreto legge in esame nuove norme relative al CONI;

con tale decreto legge vengono introdotti nuovi meccanismi finanziari nel rapporto fra lo Stato e il Comitato Olimpico Italiano;

tali meccanismi hanno immediata ricaduta sulle Federazioni Sportive nazionali e di conseguenza sul complesso delle società sportive dilettantistiche;

impegna il Governo

in sede di attuazione della nuova normativa a vigilare affinché nessun contributo, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta sia erogato a Società aventi a scopo di lucro.

9/2972/**36**. Santino Loddo, Milana, Mossella, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche, nella formulazione presentata alla Camera, un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, riguardanti una nuova disciplina per lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche (articolo 6) e il riassetto di alcuni enti pubblici quali il CONI (all'articolo 8);

tali interventi sono motivati dal governo quali strumenti per rimediare alla difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI e con la necessità di diffondere la pratica sportiva e che, contraddittoriamente alle premesse, vengono destinate quote aggiuntive irrisorie agli enti locali;

anche la disciplina tributaria e civilistica delle società e associazioni sportive dilettantistiche avrebbe richiesto un provvedimento organico e non un'iniziativa estemporanea come il Governo ha ritenuto di dover fare con il provvedimento in esame;

il Governo non ha tenuto conto dei richiami dello stesso Presidente della Repubblica inerenti l'emanazione e la conversione dei decreti legge nel rispetto dei vigenti presupposti costituzionali e ordinamentali e non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici e le proposte emendative delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a prevedere successivi interventi normativi al fine di favorire le politiche e gli interventi degli enti pubblici e delle autonome organizzazioni dello sport, anche mediante l'istituzione del « Consiglio Nazionale dello

sport », a cui assegnare le seguenti funzioni: *a)* promuovere ricerche sullo stato della pratica sportiva come diritto per tutti i cittadini e produrre annualmente una relazione in collaborazione con istituti specializzati per l'azione delle istituzioni pubbliche; *b)* proporre interventi pubblici di carattere nazionale in materia di tutela, prevenzione e informazione sanitaria delle attività sportive di impiantistica sportiva, di organizzazione del territorio e di sostegno alle attività dello sport dilettantistico; *c)* promuovere campagne di sensibilizzazione a favore dello sport per tutti, inteso come strumento di crescita personale e collettiva per la salute e contro ogni forma di intolleranza e razzismo nello sport.

9/2972/**37**. Lusetti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo e contraddittorio;

il sistema di procedere del Governo contraddittorio, incoerente e confuso è riscontrabile in modo particolare all'articolo 11 del presente provvedimento, in quanto le agevolazioni per il settore agricolo sono inserite in un decreto legge proprio mentre la Camera dei deputati ha appena approvato il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002 in materia di agricoltura;

tali interventi contenenti anche sistemi di semplificazione dei meccanismi di agevolazione destinati al settore agricolo avrebbero meritato tempi di discussione diversi da quelli imposti dalla ristrettezza dei tempi previsti per l'esame del disegno di legge di conversione di un decreto legge, per evitare che il ricorso agli strumenti di incentivazione non risulti difficoltoso per gli stessi agricoltori;

il Governo non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici e le proposte emendative delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a prevedere in successivi interventi normativi un aumento delle risorse stanziare per i contributi per gli investimenti in agricoltura e a disporre ulteriori disposizioni in favore delle imprese agricole, affinché vengano ammesse al contributo alle condizioni e requisiti di compatibilità da stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, così come previsto dalla legge n. 388 del 2000.

9/2972/**38**. Marcora.

La Camera,

premesso che:

il Governo dopo un grave e ingiustificato ritardo ha preso atto della emergenza idrica nel Mezzogiorno, annunciando una serie di interventi per affrontare nell'immediato la siccità che sta mettendo a rischio il presente e il futuro del settore agricolo con l'incertezza persino per quanto concerne l'erogazione dell'acqua per uso potabile;

la Calabria risulta paradossalmente non considerata dal Governo nell'affrontare una emergenza drammatica come evidenziano le situazioni di Reggio Calabria e Cosenza anche per l'uso potabile;

non è possibile ipotizzare come ha fatto il Ministro dell'ambiente di scaricare sui cittadini e sul mondo produttivo i costi dell'assenza di una strategia nel lungo periodo per gestire la risorsa acqua aumentandone esclusivamente il costo;

gli annunci sulla realizzazione di infrastrutture per l'acqua non devono risultare i soliti spot elettorali del governo in cui tra l'altro viene marginalizzata la Calabria;

impegna il Governo

a stanziare nell'ambito della legge finanziaria per il triennio 2003-2005, 500 milioni di euro per ciascun anno per affrontare l'emergenza idrica consentire l'ammmodernamento della rete idrica sostenere il comparto zootecnico e agricolo in Calabria.

9/2972/**39**. Meduri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 138 del 2002, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla anche un complesso di disposizioni, dal carattere disomogeneo, riguardanti una nuova disciplina per lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche (articolo 6) e il riassetto di alcuni enti pubblici quali il CONI (all'articolo 8);

tali interventi sono motivati dal governo quali strumenti per rimediare alla difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI e con la necessità di diffondere la pratica sportiva e che, contraddittoriamente alle premesse, vengono destinate quote aggiuntive irrisorie agli enti locali;

il Governo non ha tenuto conto dei richiami dello stesso Presidente della Repubblica inerenti l'emanazione e la conversione dei decreti legge nel rispetto dei vigenti presupposti costituzionali e ordinamentali e non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici e le proposte emendative delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a prevedere successive iniziative normative al fine di intervenire in maniera organica sull'intero settore dello sport, garantendo autonomia ed entrate certe al CONI e alle

associazioni nazionali di promozione sportiva, anche mediante l'istituzione di un « Fondo nazionale per lo sport ».

9/2972/**40**. Merlo.

La Camera,

premessi che:

con il decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 il Governo ha introdotto nuove norme relative al finanziamento del Comitato Olimpico Italiano;

con proprie procedure il CONI ripartisce le risorse fra le varie Federazioni sportive;

la Federazione Italiana Sport disabili ha più volte manifestato la propria difficoltà a garantire adeguati livelli di pratica sportiva ai propri affiliati data l'esiguità delle somme messe a disposizione;

lo sviluppo dello sport per disabili rappresenta uno degli indicatori più attuali del livello di sensibilità e civiltà di un sistema sportivo e di un popolo;

tale attività sportiva è sempre più necessaria a garantire l'inserimento e il reinserimento di cittadini colpiti da disabilità fisica e mentale;

la pratica sportiva è per le famiglie con disabili un elemento di sollievo nella vita familiare;

impegna il Governo

ad emanare direttive atte a garantire che il 2 per cento del finanziamento al CONI sia destinato all'attività sportiva per atleti disabili.

9/2972/**41**. Milana, Mosella, Lettieri.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 608 del 1996 in materia di autoimpiego e prestito d'onore ha de-

terminato il conseguimento di importanti risultati in termini di nuova occupazione soprattutto nelle regioni meridionali;

la *holding* « Sviluppo Italia », società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel mese di maggio 2002, ha deciso di sospendere « fino a data da destinarsi » i corsi di formazione finalizzati alla concessione dei cosiddetti prestiti d'onore del valore di 26 mila euro, di cui il 60 per cento a fondo perduto, per verificare la sostenibilità economica dei finanziamenti;

molti giovani residenti in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia si sono visti così sospendere il corso dopo aver persino sostenuto spese per acquistare materiale e/o macchinari finalizzati all'intrapresa della iniziativa economica oggetto della richiesta del prestito.

ad oggi, a parte pretestuose polemiche da parte di governo e maggioranza, non è pervenuta alcuna risposta concreta da parte del Governo che aveva annunciato l'avvio dei corsi, annuncio disatteso da oltre i mese;

impegna il Governo

a dare il via libera immediatamente a tutti i corsi già in programma e propedeutici alla concessione del prestito d'onore nonché a prevedere adeguate risorse finanziarie nella legge finanziaria 2003 per sostenere questo importantissimo strumento per la promozione della imprenditoria giovanile nel mezzogiorno e sostenere l'economia nelle aree svantaggiate.

9/2972/**42**. Molinari.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame prevede interventi per il settore automobilistico, interessato da una preoccupante crisi, che investe sia l'indotto FIAT che l'economia del Piemonte;

le aziende interessate all'indotto FIAT sono 1.222, per un totale di 73.709 addetti sulla base di un'indagine realizzata dall'Osservatorio provinciale sul lavoro di Torino;

impegna il Governo

a considerare l'estensione dell'accesso ai benefici della cassa integrazione straordinaria e della mobilità, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per le imprese facenti parte del settore dell'indotto auto nella provincia di Torino.

9/2972/43. Morgando.

La Camera,

premesso che:

in Italia la percentuale di praticanti sportivi costituisce circa il 30 per cento della popolazione e di quest'ultima, soltanto un ridotto numero, inferiore ai 4 milioni di individui, si dedica allo sport organizzato in rigide strutture a cascata, quali le Federazioni sportive nazionali, interessate quasi esclusivamente allo sport di selezione e di alto impegno agonistico e quindi suddite dell'egemonia del CONI. Di conseguenza, le attività sportive a cui si dedica la maggioranza degli italiani di ogni età e condizione sociale si inquadrano piuttosto come sport per tutti, ovvero come pratica sportiva a prevalenti finalità educative, culturali e mirate ad una migliore qualità della vita sia in riferimento alla salute dell'individuo che per la fruizione del tempo libero come svago;

il CONI non ha mai manifestato reale interesse a curare lo sviluppo di questa forma di pratica sportiva, tant'è che il Comitato Nazionale Sport per tutti, pur costituito per la prima volta nel 1995 su sollecitazione dello stesso Comitato Internazionale Olimpico non è mai stato messo in condizione di operare, né si è mai realmente riunito;

la promozione dello sport per tutti è in massima parte gestita dalle associa-

zioni polisportive denominate «enti di promozione sportiva», che, pur contando migliaia di società sportive e milioni di tesserati, non sono però in alcun modo rappresentati nel Consiglio Nazionale del CONI, e sono globalmente finanziati dal Comitato Nazionale Olimpico Italiano con una percentuale irrisoria, pari circa all'1 per cento, dei suoi introiti;

impegna il Governo

a) ad istituire il Comitato Nazionale Italiano Sport per Tutti, che riunisca tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e in cui siano rappresentati, inoltre: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

b) a garantire un adeguato finanziamento pari a circa il 10 per cento delle entrate derivanti da giochi, concorsi e scommesse sportive da destinare al CONI e comunque non inferiore ai 20.000.000 di euro annuali, affinché gli Enti di promozione sportiva italiani possano continuare a svolgere il prezioso compito di coordinare, indirizzare e incentivare lo sviluppo dello sport per tutti quale fattore di educazione culturale e di promozione umana, sociale, sanitaria e civile.

9/2972/44. Mosella, Milana, Colasio.

La Camera,

considerata la recente riforma Costituzionale e la necessità di una razionale gestione delle informazioni relative agli autoveicoli;

impegna il Governo

ad emanare norme affinché le funzioni del PRA siano svolte dalle Regioni che, a tal fine, dovrebbero dotarsi di sistema informatico collegato all'anagrafe tributaria, responsabile della tenuta delle registrazioni nazionali.

9/2972/45. Pasetto.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto legge in oggetto presenta modifiche alla materia della riscossione dei tributi, funzionali al potenziamento dell'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari;

sussiste un insoddisfacente « ritorno » agli uffici dei dati attinenti alla riscossione produce con notevoli effetti negativi, tra cui l'indisponibilità di un adeguato flusso di informazioni sui risultati effettivi della riscossione e difficoltà nell'appuramento dei carichi pendenti e nel raccordo tra gli atti emessi e le relative riscossioni, con ricadute anche sul versante della misurazione degli obiettivi monetari conseguiti dall'ufficio, oltre a reiterati casi di indebite iscrizioni a molo generanti connesse operazioni di sgravio.

impegna il Governo

ad effettuare specifiche rilevazioni ed analisi sulla qualità dei carichi affidati in riscossione ai concessionari in relazione agli obiettivi fissati, condotte congiuntamente da funzionari dell'Agenzia delle entrate nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie, presentandone entro sei mesi i risultati alle competenti commissioni parlamentari.

9/2972/46. Pinza.

La Camera,

considerata l'emergenza idrica in Sicilia;

impegna il Governo

ad intervenire in favore della Regione Sicilia mediante lo stanziamento di 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

9/2972/47. Piscitello.

La Camera,

premessi che;

l'articolo 14, del decreto-legge 8 luglio n. 138 del 8 luglio 2002, concernente l'interpretazione autentica della definizione di « rifiuto », pone alcuni rilevanti problemi sia interpretativi che applicativi, in particolare per quanto riguarda il comma 2, afferente l'interpretazione autentica di quando non ricorra la « decisione » di disfarsi da parte del produttore del rifiuto;

la filosofia di questo articolo si basa sulla distinzione rifiuto/non rifiuto e sul tipo di operazione cui lo stesso è avviato, distinguendo le operazioni di trattamento, ovvero operazioni di recupero dalle operazioni di trattamento che non rientrano nell'allegato C, l'avvio alle prime operazioni comporta che il materiale sia qualificato come rifiuto, l'avvio alla seconda comporta che esso non sia qualificabile come rifiuto;

tale distinzione in alcuni casi potrebbe risultare pericolosa e dare il via ad una gestione « deregolamentata » libera dai vincoli procedurali e tecnici propri del regime dei rifiuti risultando per alcuni sicuramente più economica, determina così una ingiusta disparità di trattamento tra operatori, penalizzando quelli che finora si sono conformati agli obblighi di legge e quel che è peggio si abbassa il grado di controllo e tutela dell'intero sistema, creando dei « porti franchi » ove quantitativi di materiali « sfuggiti » al regime dei rifiuti potrebbero venire indiscriminatamente trasferiti e rientrare nel ciclo dello smaltimento illegale dei rifiuti

impegna il Governo

a studiare e mettere in atto tutte le iniziative utili a contrastare il grave fenomeno dell'utilizzo e dello smaltimento e illegale dei rifiuti che potrebbe scaturire da pratiche troppo svincolate da controlli e che possono abbassare il grado di tutela in materia di rifiuti.

9/2972/48. Realacci.

La Camera,

premesso che l'articolo 9 del disegno di legge n. 2972 che, per contenere la spesa farmaceutica utilizza esclusivamente il criterio costi/efficacia;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che valorizzino l'autonomia professionale del medico di base nella prescrizione dei farmaci più adeguati a curare le patologie del suo utente e che nel contempo assicurino la gratuità dei prodotti terapeutici agli ammalati cronici e ai cittadini meno abbienti.

9/2972/49. Reduzzi.

La Camera,

considerata la necessità di incentivare il ricambio e lo svecchiamento del parco auto esistente;

impegna il Governo

ad applicare le esenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 anche alle formalità relative agli acquisti da privati a condizione che l'acquirente, entro dieci giorni dalla data di acquisto dell'autoveicolo conforme alle direttive CE antinquinamento di cui ai commi 1 e 2, consegna un veicolo non conforme alle suddette direttive, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e provveda personalmente alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

9/2972/50. Rocchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 (Esenzione dell'imposta provinciale di trascrizione e della tassa automobilistica) del decreto legge in oggetto tende ad utilizzare l'imposizione tributaria al fine di aumentare la domanda

di autoveicoli e di migliorare il traffico abbassando anche il tasso di inquinamento;

impegna il Governo

a promuovere l'utilizzo delle biciclette attraverso forme tributarie agevolative sia per i venditori che per gli acquirenti.

9/2972/51. Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

le attività sportive dilettantistiche riguardano migliaia di associazioni che senza fine di lucro operano per l'intera collettività;

non esistono differenze rilevanti fra le *onlus* e le associazioni sportive dilettantistiche;

impegna il Governo

ad eliminare ogni possibile imposizione tributaria alle associazioni sportive dilettantistiche.

9/2972/52. Rusconi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10 modifica la disciplina sul credito di imposta stabilita dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel senso che, tra le altre disposizioni, introduce una ulteriore limitazione per le aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea, per cui il credito spetterebbe fino all'85 per cento dell'intensità di aiuto ammessa, e non per l'intero ammontare come previsto dalla legislazione vigente;

al contrario per le zone dell'Abruzzo e del Molise il medesimo articolo non prevede tale ulteriore limitazione;

con l'approvazione delle modifiche il credito di imposta sarà soggetto ad un limite di spesa connesso ad un ordine cronologico delle presentazioni delle domande;

impegna il Governo

a riconsiderare le limitazioni poste in essere solo per le zone rientranti nell'obiettivo 1, in particolare considerando che, in presenza di un limite di spesa, l'accesso ai fondi di fatto viene reso più agevole proprio per quelle zone che fruiscono del beneficio in virtù di una deroga.

9/2972/**53**. Ruta, Villari.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare misure atte a modificare lo *status* di « bene registrato » per quanto attiene i veicoli adibiti a trasporto di persone;

a prevedere che la targa sia assegnata *ad personam* e sia automaticamente e senza oneri trasferibile su altri veicoli.

9/2972/**54**. Santagata.

La Camera,

Il Governo aveva presentato, in sede di esame in sede referente del decreto legge in oggetto, presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, l'emendamento 1. 150, volto a modificare la disciplina relativa alle modalità di funzionamento di macchine automatiche da gioco, assimilabili alle cosiddette *slot-machine*, fissando il costo della « partita » nel massimo in cinquanta centesimi di euro, la durata in dodici secondi, e la vincita, anche in denaro, nella misura di venti volte il costo della partita;

le sollecitazioni al gioco e le nuove installazioni negli esercizi pubblici avrebbero comportato minori introiti per lo

Stato fissati, per l'anno 2002 e seguenti, nell'imponibile medio forfetario annuo di 6600 euro;

il singolo giocatore avrebbe potuto spendere 2,50 euro al minuto, 150 euro all'ora, se si limitasse all'utilizzo di una sola macchinetta;

ma, in realtà, non è dato di conoscere come in ciascun esercizio pubblico vengano installate un certo numero di queste macchine da gioco, e sono sempre più numerose le persone che, vittime di questa eccessiva patologia sociale del gioco d'azzardo, giocano con più macchinette contemporaneamente;

sono altresì poco note le vicende di giovani, di anziani, di donne travolte da questa forma maniacale di gioco d'azzardo, così come è noto il ricorso a canali di finanziamento usurari;

in modo assai inquietante lo Stato decide di favorire, di incentivare queste forme di gioco, credendo di poter finanziare alcuni interventi, senza chiedersi quanto costerà una tale iniziativa in termini sociali, dalle consulenze psicologiche, alle tragedie familiari, dall'accanimento degli usurari, alle rapine ai tabaccai;

al fine di introdurre elementi di maggiore consapevolezza e di ridurre le conseguenze di eventuali analoghe iniziative,

impegna il Governo

a valutare, per il futuro, i costi sociali di modifiche normative che incentivino il gioco d'azzardo, e separatamente delle macchine automatiche da gioco;

a non concedere autorizzazioni alla installazione di più di una macchina automatica da gioco per ciascun esercizio pubblico.

9/2972/**55**. Sinisi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 138 del 2002, di cui al disegno di legge di conversione

n. 2972, concernente principalmente la materia fiscale e tributaria, contempla, nella formulazione presentata alla Camera, anche un complesso di disposizioni riguardanti una nuova disciplina per lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche (articolo 6) e il riassetto di alcuni enti pubblici quali il CONI (all'articolo 8);

tali interventi vengono motivati dal governo quali strumenti per rimediare alla difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI e con la necessità di diffondere la pratica sportiva mediante una destinazione di quote aggiuntive irrisorie agli enti locali;

il Governo non ha ritenuto di dover accogliere i rilievi critici delle forze di opposizione in sede di discussione del provvedimento in esame e di non voler apportare alcuna modifica per rimediare ad un intervento gravemente lesivo di principi fondamentali del nostro ordinamento

impegna il Governo

a prevedere successivi interventi normativi organici riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto della costituzione di un « Fondo speciale » per promuovere lo sport per tutti, con una dotazione per il 2003 pari a 125 milioni di euro, indicizzato per gli anni successivi sulla base dell'inflazione programmata, di cui una parte dovrà essere destinato al finanziamento delle attività sportive per atleti disabili.

9/2972/**56**. Squeglia.

La Camera,

premesso che:

il settore delle società sportive dilettantistiche riveste una grande importanza per l'impegno giovanile e la diffusione della pratica sportiva di massa;

è però diffusa la negativa pratica di occultamento di costi, relativi a compensi per giocatori non dilettanti ma di fatto professionisti, con il duplice danno di togliere spazio ai giovani e limitare la crescita dei vivai, creando un ulteriore incentivo al sommerso ed all'illegalità fiscale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un codice di autodisciplina delle società che limiti drasticamente tali pratiche, incentivando al contempo la crescita dei vivai e l'impiego dei giovani atleti italiani anche mediante l'utilizzo di fondi all'uopo stanziati in bilancio.

9/2972/**57**. Stradiotto.

La Camera,

considerata la necessità di una politica fiscale a favore della diversificazione energetica;

impegna il Governo

ad applicare l'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico, nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

9/2972/**58**. Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

le piccole e medie imprese industriali italiane hanno il 70 per cento dell'occupazione è in imprese con meno di 100 addetti contro una media del 35-40 per cento negli altri Paesi Ocse;

tali imprese mostrano una elevata capacità di generare posti di lavoro, ma scontano una scarsa competitività consi-

derato che i tassi annuali di creazione lorda di posti di lavoro (gli occupati nelle imprese sorte nel corso dell'anno più gli incrementi occupazionali delle imprese in crescita in proporzione allo stock di occupati all'inizio dell'anno) sono oggi in Italia dell'ordine del 30 per cento, in confronto al 65 per cento degli Stati Uniti e al 50 per cento del Giappone;

il sistema produttivo italiano deve migliorare ed affinare le proprie capacità di selezionare le idee vincenti e di promuovere le migliori iniziative imprenditoriali, generare occupazione aggiuntiva;

impegna il Governo

ad adottare misure finalizzate alla promozione dei distretti industriali ed al finanziamento dei relativi contratti di programma, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica ed alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

9/2972/**59**. Verneti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10 del decreto legge in esame modifica la disciplina sulla cumulabilità tra il credito di imposta e le agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge n. 383 del 2001 disponendone la possibilità di cumulo;

tale disposizione che sembrerebbe andare incontro alle richieste del mondo imprenditoriale, di fatto peggiora la situazione in quanto contestualmente la norma prevede un limite di spesa;

le misure agevolative potrebbero risultare quindi insufficienti a compensare l'introduzione del limite di spesa;

infatti il nuovo meccanismo del limite di spesa potrebbe precludere del tutto l'accesso al regime agevolato per esaurimento delle risorse;

impegna il Governo

a riconsiderare la norma per quelle imprese che effettuano nuovi investimenti

non traendo alcun vantaggio né dalla Tremonti-bis, in quanto non hanno una media di riferimento, né eventualmente dal credito di imposta per i limiti di spesa previsti dalle nuove disposizioni di legge.

9/2972/**60**. Villari.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9 detta norme in materia di spesa farmaceutica;

impegna il Governo

nel caso in cui la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda i limiti, ad istituire una apposita commissione, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale e della CUF per valutare l'entità dell'eccedenza per ciascuna classe terapeutica omogenea e identificare le misure necessarie.

9/2972/**61**. Volpini.

La Camera,

considerata la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a elaborare criteri guida che assicurino l'oggettività e certezza dei parametri utilizzati dall'amministrazione finanziaria e che siano tali da garantire un vantaggio reale per le entrate finanziarie, a seguito dell'applicazione della suddetta transazione.

9/2972/**62** (Testo così modificato nel corso della seduta). Ruzzante, Maurandi.

La Camera,

premessi che:

gli enti nazionali di promozione sportiva svolgono un ruolo rilevante nel

realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva in modo capillare e coordinato;

il provvedimento in esame richiama in più punti il ruolo di tali enti senza disciplinarne lo *status* giuridico e che tale disciplina appare necessaria proprio per adempiere in modo efficace al loro ruolo,

impegna il Governo

in stretto raccordo con la Conferenza unificata Stato-regioni-città a predisporre sollecitamente in merito un disegno di legge che ne escluda il fine di lucro, che preveda l'acquisizione dello *status* con atto di riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di alcuni requisiti indispensabili, tra i quali la conformità dello statuto alle disposizioni di legge, la presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province, l'affiliazione di almeno mille società ed associazioni sportive e di almeno centomila iscritti, un'attività di almeno da tre anni in tale ambito, l'iscrizione del proprio revisore dei conti nel relativo albo nazionale, predisponendo una normativa transitoria che consenta agli attuali enti già riconosciuti di essere provvisoriamente confermati in tale riconoscimento, dando ad essi un congruo tempo per realizzare i requisiti di cui essi siano eventualmente carenti, rispettando comunque l'autonomia e consolidata configurazione del Centro universitario sportivo italiano (CUSI).

9/2972/63. Lolli, Martella, Grignaffini, Ruzzante, Innocenti, Bolognesi.

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, l'ordinamento sportivo rientra tra le materia di legislazione concorrente, per le quali la competenza dello Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando alle regioni la potestà legislativa;

l'articolo 4 del provvedimento in esame si limita a riconoscere alle regioni una mera funzione consultiva, attraverso il parere della Conferenza unificata di cui al comma 2, negando ogni loro partecipazione alla gestione degli istituti normativi;

lo stesso articolo 4, comma 2, al fine di agevolare la diffusione della pratica sportiva, prevede la riassegnazione di una quota delle maggiori entrate, peraltro solo virtuali, a favore degli enti locali, ignorando anche in questo campo ogni possibile ruolo delle regioni,

impegna il Governo

a fornire alla Conferenza unificata tutte le necessarie informazioni e gli elementi utili all'espressione del previsto parere in tempi ragionevoli e altresì ad attenersi strettamente, nella determinazione delle modalità di funzionamento del fondo nonché delle modalità e dei limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca, di cui al comma 2 dell'articolo 4, al parere espresso dalla suddetta Conferenza unificata.

9/2972/64. Chiaromonte, Lolli, Ruzzante, Bolognesi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, in palese violazione dei fondamentali principi sanciti dalla Carta olimpica, rischia di determinare una grave lesione dell'autonomia degli enti e delle istituzioni operanti nel settore sportivo;

l'articolo 4, comma 1, nell'attribuire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutte le funzioni relative all'organizzazione e all'esercizio dei giochi nonché alle scommesse ed ai concorsi pronostici, omette di definire con la dovuta e necessaria chiarezza i criteri e le modalità di esercizio di tali funzioni, determinando così una situazione di grave incertezza;

la previsione di una programmazione su base unicamente annuale rende asfittica e priva del necessario respiro la definizione degli obiettivi e delle attività connesse ad un settore, come quello sportivo, che è intrinsecamente assoggettato a cicli di attività necessariamente quadriennali,

impegna il Governo

a promuovere con la massima urgenza l'istituzione di un Consiglio nazionale dello sport cui partecipino il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione, le regioni e gli enti locali, al fine di esprimere, con l'adeguato coinvolgimento di tutti gli attori sociali interessati e con la cadenza pluriennale necessaria ad un'efficace attività di programmazione, un indirizzo unitario e coordinato in materia di politiche sportive nazionali e di presiedere alle modalità di riparto delle risorse, avendo particolare riguardo alle esigenze delle attività sportive di base.

9/2972/**65**. Grignaffini, Ruzzante, Lolli, Bolognesi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge in esame, in forza di una nuova definizione del termine « rifiuto », sottrae alla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, una parte rilevante del ciclo dei rifiuti a legislazione vigente;

tale provvedimento deregolamenta un settore delicato sul piano dell'impatto ambientale e fortemente infiltrato dalle organizzazioni mafiose e criminali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro il 2002, un'organica disciplina in materia di rifiuti ribadendo gli orientamenti di fondo contenuti nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

9/2972/**66**. Vigni, Vianello, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame equipara ai generici i farmaci coperti da brevetto diverso da quello di principio attivo, ai fini della prescrivibilità del Servizio sanitario nazionale;

l'identificazione dei farmaci coperti da brevetto (diverso da quello di principio attivo) con i farmaci « generici » è contraddittoria sotto i profili:

« dell'omogeneità dei confronti »: infatti un farmaco coperto da brevetto non di principio attivo può avere indicazioni terapeutiche, controindicazioni, effetti collaterali, parzialmente diversi da quelli di un farmaco contenente lo stesso principio attivo ma « generico », per cui l'eventuale sostituzione nella prescrizione medica di un tipo di farmaco coperto da brevetto con un altro tipo non coperto da brevetto può provocare problemi sanitari ai pazienti;

del contrasto con le normative internazionali in materia di brevetto: infatti la vanificazione, per via legislativa, dei contenuti della tutela brevettuale per i farmaci coperti da brevetto diverso da quello di principio attivo contrasta, in modo sostanziale ed anche formale, con le normative internazionali ed europee in materia di brevetto, in particolare con la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo che l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico (tra l'altro molti brevetti non di principio attivo sono stati rilasciati in sede europea);

economico-industriale: infatti, per la necessità di ammortizzare i costi della ricerca, il prezzo delle specialità coperte da qualsiasi tipo di brevetto non può essere ridotto sul mercato al prezzo dei « generici », per cui le specialità suddette saranno costrette a perdere prescrizioni e vendite a favore dei generici;

si viene a disincentivare, per il futuro, alcune attività di ricerca applicata

e di sviluppo e, in particolare, la ricerca in un campo fondamentale come quello delle biotecnologie,

impegna il Governo

a fornire indicazioni alla Commissione unica del farmaco perché almeno i farmaci coperti da brevetto di biotecnologia e di nuove indicazioni terapeutiche non siano equiparati al « generico » ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame.

9/2972/**67**. Minoli Rota, Palumbo, Massida, Leo, Ercole, Giuseppe Drago, Di Virgilio, Lucchese, Moroni, Garagnani.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame prevede che la revisione annuale dell'elenco dei farmaci sia effettuata in base al criterio costo-efficacia;

sarebbe opportuno:

a) escludere dal meccanismo di riclassificazione secondo il criterio costo-efficacia i farmaci di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, per i quali vige già un meccanismo autonomo di prezzo di rimborso di riferimento;

b) definire il « campo » entro cui si deve esercitare il potere di riclassificazione secondo il criterio costo-efficacia, in modo da assicurare il massimo di omogeneità nei confronti tra farmaci diversi e, quindi, le minori ricadute negative possibili sui pazienti (obiettivo che può raggiungersi se la riclassificazione viene effettuata a livello ATC non superiore al IV);

c) definire la « sorte » dei farmaci con costo-efficacia giudicato eccedente rispetto ad un limite predeterminato, nel senso di prevederne il mantenimento in rimborsabilità con un prezzo di

rimborso uguale al costo massimo rimborsabile. E ciò:

in analogia con il meccanismo relativo ai farmaci non coperti da brevetto (comma 5);

per non penalizzare eccessivamente i pazienti che avessero necessità di continuare la terapia con i farmaci giudicati a costo-efficacia non favorevole;

per lasciare alla libera competizione sul mercato (medico-paziente) il compito di stabilire se i « differenziali » terapeutici implicati dai farmaci per i quali il prezzo è rimborsato parzialmente sono tali da giustificare, secondo il libero apprezzamento dei medici e dei pazienti, i relativi differenziali di prezzo in tutto o in parte (altrimenti i prezzi al pubblico si riallineeranno al prezzo di rimborso),

impegna il Governo

ed in particolare il Ministro della salute ad applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame:

a) a livelli di ATC non superiori al IV;

b) escludendo dal campo di applicazione del criterio costo-efficacia i farmaci di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame;

c) assicurando, in ogni caso, la fruibilità, per i pazienti, dei farmaci con costo eccedente il tetto massimo rimborsabile, nei limiti del suddetto livello massimo di rimborsabilità.

9/2972/**68**. Giuseppe Drago.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge in esame prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate dal decreto-legge, per gli investimenti per i quali il contratto risulti concluso entro la data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

ciò lascia aperto il problema di investimenti che hanno avuto inizio con contratti preliminari d'acquisto (o con atti equivalenti) e che sarebbero esclusi sia dalla vecchia che dalla nuova normativa sul credito d'imposta,

impegna il Governo

a intervenire affinché la normativa vigente al decreto-legge in esame venga applicata agli investimenti iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, anche se gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si verificano successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

9/2972/**69**. Maurandi.

La Camera,

premessi che:

le società e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono una importante funzione sociale, soprattutto nell'ambito del Sud e delle Isole, dove la mancanza di attrezzature sportive è endemica.

le stesse svolgono un ruolo di alto valore sociale contro il degrado del Mezzogiorno, soprattutto nei piccoli comuni del Sud, dove sono fra le poche entità ad organizzare momenti di aggregazione fra i giovani e non;

nel decreto-legge in esame si è dovuto sopprimere l'intervento relativo al settore sportivo dilettantistico e più specificatamente l'articolo 6,

impegna il Governo

ad affrontare la riforma delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nei termini di cui al testo originario del decreto-legge in esame, entro l'anno corrente.

9/2972/**70**. Perrotta.

La Camera,

premessi che:

il Governo a tutt'oggi non ha ancora dato seguito concreto agli impegni assunti con l'approvazione della risoluzione n. 7-00132, approvata in VI Commissione nella seduta del 19 giugno 2002, relativa all'esonero delle associazioni *pro loco* dall'obbligo dell'utilizzo dei misuratori fiscali,

impegna il Governo

a dare reale seguito agli impegni assunti nella risoluzione di cui in premessa, al fine di estendere anche alle associazioni *pro loco* il provvedimento di esclusione già previsto per le società sportive dilettantistiche.

9/2972/**71**. Pistone, Benvenuto, Oliveri.

La Camera,

premessi che:

per agevolare la diffusione della pratica sportiva una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 del decreto-legge in esame è riassegnata alle associazioni sportive dilettantistiche;

tale misura è esigua rispetto alle esigenze proprie della promozione dello sport dilettantistico,

impegna il Governo

a che la quota riassegnata non sia comunque inferiore all'otto per cento.

9/2972/**72**. Mantini.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2002, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;